

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 19 novembre 2019, n. 31.

Modifica all'art. 3, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2015, n. 25. Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale" ed, in particolare, i relativi regolamenti di attuazione e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.";

Vista la legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976 "Addestramento professionale dei lavoratori" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", ed in particolare l'art. 17, lett. c), che dispone che le attività di formazione professionale sono svolte da parte delle regioni e/o delle Province autonome, anche in convenzione con Enti aventi "requisiti predeterminati";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

Visto il D.M. n. 166 del 25 maggio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3";

Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo d'istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, commi 622 (principi su

istruzione scolastica) e 624 (prosecuzione percorsi sperimentali d'istruzione e formazione professionale);

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);

Vista l'"Intesa tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi" siglata in Conferenza Stato Regioni il 20 marzo 2008, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (legge di stabilità regionale), ed in particolare l'art. 86 che prevede che "con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in conformità a specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni disciplinanti l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana";

Visto il decreto presidenziale 1 ottobre 2015, n. 25, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana";

Vista la nota prot. n. 567/GAB del 5 febbraio 2019, con la quale l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ha trasmesso al Consiglio di giustizia amministrativa, per l'acquisizione del prescritto parere, la proposta di modifica dell'art. 3, commi 5 e 6, del predetto decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2015, n.25 previa intervenuta acquisizione del prodromico avviso dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione reso, ai sensi della circolare del Presidente della Regione n. 4520/1964, con nota prot. n. 30307 del 31 dicembre 2018;

Visto il parere interlocutorio n. 73 dell'1 aprile 2019 reso dalla Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa, numero affare 00046/2019 - Adunanza di sezione del 19 marzo 2019;

Vista la nota prot. n. 1803/GAB del 30 aprile 2019, con la quale l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ha trasmesso al Consiglio di giustizia

amministrativa, per l'acquisizione del definitivo parere, la riscrittura dello schema di modifica dell'art. 3, commi 5 e 6, del predetto decreto del Presidente delle Regione 1 ottobre 2015, n. 25, predisposta in ossequio alle indicazioni di cui al citato parere interlocutorio n. 73 dell'1 aprile 2019;

Visto il parere favorevole n. 104 del 6 agosto 2019 della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa, numero affare 00046/2019 – Adunanza di sezione del 20 maggio 2019;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 315 del 4 settembre 2019, con cui viene approvato lo schema di testo di modifica dell'art. 3, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2015, n. 25, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana";

Su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale;

Decreta:

Art. 1.

I commi 5 e 6 dell'art. 3 del "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana", approvato con decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2015, n. 25 sono modificati come segue:

"Art. 3"

Destinatari dell'accREDITAMENTO

5- Sono accreditati di diritto:

a) le Università pubbliche, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e gli altri enti di ricerca e formazione pubblici, gli Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS), le istituzioni scolastiche pubbliche e gli Istituti superiori parificati legalmente riconosciuti;

b) le società, le agenzie e gli enti, comunque denominati, partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici, aventi la funzione di erogare servizi formativi ed orientativi. L'eventuale stipulazione diretta della convenzione ed il conseguente trasferimento dei finanziamenti restano subordinati al pieno rispetto dei requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo analogo da parte dell'Amministrazione e dell'esecuzione delle prestazioni esclusivamente a favore di quest'ultima, ai fini dell'operatività dell'*in house providing*;

c) gli organismi accreditati presso altre regioni in conformità all'Intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'art. 1.

6- Non sono sottoposti alle procedure di accreditamento:

a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi da parte delle Amministrazioni titolari delle forme d'intervento o dell'Amministrazione alla quale ne è affidata la gestione;

b) le imprese che svolgono attività di stage e tirocinio.

Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 19 novembre 2019.

MUSUMECI

Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale

LAGALLA

Registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 2019 al n. 1894.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note al preambolo:

- La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

- La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.

- La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59, S.O.

- Il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 luglio 2019, n. 33.

- La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante "Addestramento professionale dei lavoratori." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 9 marzo 1976, n. 13.

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192.

- La legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 23 maggio 2019, n. 23.

- Il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166, recante "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2001, n. 162, S.O.

- La legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 giugno 2003, n. 132.

- La legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 aprile 2003, n. 77.

- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

- I commi 622 e 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).” così rispettivamente dispongono:

«Art. 1

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 giugno 2015, n. 144, S.O.

- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2012, n. 265.

- Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 2013, n. 39.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 febbraio 1996, n. 28, S.O.

- L'articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

«Accreditamento enti di formazione professionale. - 1. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in conformi-

tà alle specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni disciplinanti l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.»

- Il decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2015, n. 25, recante “Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 30 ottobre 2015, n. 44, S.O.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2015, n. 25, recante “Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Destinatari dell'accREDITAMENTO. - 1. I destinatari dell'accREDITAMENTO sono gli organismi, con le sedi operative permanenti, che intendono organizzare ed erogare attività formative e/o orientative nel territorio della Regione.

2. Per organismo si intende un soggetto pubblico o privato, giuridicamente autonomo, che ha tra le proprie finalità l'orientamento e la formazione professionale e che dispone di una struttura organizzativa e logistica e di un raccordo sistematico col territorio.

3. I progetti formativi e/o orientativi possono essere presentati anche da associazioni temporanee di imprese o scopo purché siano accREDITATI il capofila e gli organismi associati che erogano attività di formazione professionale e/o orientamento.

4. Lo status di soggetto accREDITATO non è trasferibile. Non è del pari trasferibile il consequenziale complesso di attività oggetto dei progetti formativi o orientativi finanziati, senza previo, motivato nulla osta del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, in ogni caso subordinato alla sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti di cui al presente regolamento e di quelli di idoneità al finanziamento previsti dall'avviso in forza del quale è stata affidata la sovvenzione.

5- Sono accREDITATI di diritto:

a) le Università pubbliche, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e gli altri enti di ricerca e formazione pubblici, gli Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS), le istituzioni scolastiche pubbliche e gli Istituti superiori parificati legalmente riconosciuti;

b) le società, le agenzie e gli enti, comunque denominati, partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici, aventi la funzione di erogare servizi formativi ed orientativi. L'eventuale stipulazione diretta della convenzione ed il conseguente trasferimento dei finanziamenti restano subordinati al pieno rispetto dei requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo analogo da parte dell'Amministrazione e dell'esecuzione delle prestazioni esclusivamente a favore di quest'ultima, ai fini dell'operatività dell' in house providing;

c) gli organismi accREDITATI presso altre regioni in conformità all'Intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'art. 1.

6- Non sono sottoposti alle procedure di accREDITAMENTO:

a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi da parte delle Amministrazioni titolari delle forme d'intervento o dell'Amministrazione alla quale ne è affidata la gestione;

b) le imprese che svolgono attività di stage e tirocinio.

7. Gli organismi di cui ai commi 5 e 6 presentano in ogni caso apposita istanza per il rilascio degli estremi identificativi e per l'inserimento nell'Elenco di cui all'articolo 17, comma 3.».

(2020.2.38)140